



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Prot. n. 18/2025 I. del 13.2.2025

Ai Magistrati
Alle segreterie dei Magistrati
Al personale amministrativo
Alle sezioni di P.G.
Sede

Oggetto: Rilascio di copia di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo (artt. 269 e 269 bis D.P.R. 115 del 30/5/2002 e relativo allegato 8) in attuazione della **legge n. 207 del 30/12/2024 in vigore dal 1/1/2025** (legge di bilancio 2025). – Istruzioni operative.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 207 del 30/12/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31/12/2024), che:

- all'art. 1 comma 815 ha novellato l'art. 269 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) riguardante il rilascio di copia di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo;
- ha introdotto l'art. **269 bis** così disponendo: “**art. 269 bis – diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale – 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico**”;

si ritiene opportuno fornire, di seguito, alcune indicazioni operative, nelle more delle eventuali successive risoluzioni o circolari ministeriali, con riserva di modifica in ragione delle indicazioni ricevute:

- **in caso di rilascio di copie di atti e documenti mediante CD, DVD, supporti USB e HARD DISK esterni, forniti dal richiedente, è dovuto il pagamento di un importo forfetario di € 25,00 per ogni supporto rilasciato (va inteso come riferito al numero di supporti da copiare presenti nel fascicolo processuale e non al numero dei supporti forniti dal richiedente);**
- **in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica (sia ordinaria che certificata) è dovuto il diritto forfetizzato di € 8,00 per ogni invio.**

La tabella di cui all'allegato 8 del DPR 115/2002 è sostituita come indicato nel seguente schema, di cui alla lett. c) del comma 815 cit.:

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB,CD,DVD)	Euro 25,00 per ogni supporto dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8,00 per ogni trasmissione

Per quanto riguarda le parti analogiche del fascicolo non digitalizzate (art. 111 ter c.3 cpp), il diritto di copia è dovuto come previsto per il formato cartaceo.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Ufficio.

Pordenone, 12.2.2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Pietro Montrone



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Aggiornamento del 16/01/2025 – artt. 269 e 269 bis d.p.r. 115 del 30/05/2002 e allegato 8 L. 207 del 30/12/24 in vigore dal 01/01/25)

DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3,92

certificati urgenti del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: € 7,84

TABELLE DIRITTI DI COPIA

RILASCIO SU SUPPORTO CARTACEO

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010				autentica art. 268 – tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010			
	senza urgenza		con urgenza		senza urgenza		con urgenza	
	GDP		GDP		GDP		GDP	
da 1 a 4	1,47	0,74	4,41	2,22	11,80	5,91	35,40	17,73
da 5 a 10	2,96	1,48	8,88	4,44	13,78	6,90	41,34	20,70
da 11 a 20	5,88	2,94	17,64	8,82	15,71	7,86	47,13	23,58
da 21 a 50	11,79	5,90	35,37	17,70	19,66	9,84	58,98	29,52
da 51 a 100	23,58	11,79	70,74	35,37	29,48	14,75	88,44	44,25
oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	11,79 + 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	35,37 + 14,76 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	14,75 + 5,91 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	44,25 + 17,73 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

RILASCIO IN FORMATO DIGITALE

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25,00 per ogni supporto dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8,00 per ogni trasmissione

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Note: Il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. La marca si applica sull'originale o sull'istanza. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. (art. 285 TUSG).

Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 269 TUSG). Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis TUSG). Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (art. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114 del 2014).

Arrotondamenti: le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 1/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza).